



ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO OPERATIVO PORTUALE

Lavori per il recupero strutturale del Ponte Scomenzera.
Istituzione senso unico alternato.

IL DIRETTORE

VISTA la legge n. 84/94 e ss.mm.ii. concernente il riordino della legislazione in materia portuale che individua i compiti e le funzioni dell'Autorità di Sistema Portuale e, più precisamente, l'art. 6 della stessa Legge che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTO il decreto n° 224 del 28 maggio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTI gli artt. 2, 5, 6, 7, 14, 21 del decreto legislativo n.285 del 30 aprile 1992 - "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm./ii., nonché il decreto ministeriale 10 luglio 2002 - "Disciplinare tecnico" del Codice della Strada;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 - "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

VISTO l'art. 6, comma 7, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), come modificato dagli articoli 25, comma 7, e 28 della Legge 25 novembre 2024, n. 177, recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, il quale stabilisce che, nell'ambito delle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, che vi provvede mediante ordinanze, in conformità alle norme del Codice della strada;

VISTO l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 495/92 (aree interne ai porti e aeroporti) che definisce, ai fini delle competenze previste dall'articolo 6, comma 7, del Decreto Legislativo 285/92, di considerate aree interne ai porti e agli aeroporti quelle poste entro le recinzioni di confine: i confini sono definiti con appositi atti amministrativi emanati dalle competenti autorità marittime e aeroportuali, resi noti con idonee indicazioni;

CONSIDERATO il Decreto n. 1318 del 07 maggio 2025 - Poteri di rappresentanza e conferimento deleghe esecutive che conferisce al Direttore della Direzione Coordinamento Operativo Portuale il compito di provvedere alla disciplina della circolazione stradale negli ambiti portuali di Venezia e Chioggia, mediante



l'adozione di provvedimenti amministrativi (ordinanze/decreti) nel rispetto della normativa vigente in materia;

VISTO il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo di cui al decreto Ministeriale del 10 luglio 2022;

VISTA: l'Ordinanza n. 150/2009 del 21 dicembre 2009 e ss.mm./ii. della Capitaneria di Porto di Venezia, con la quale è stato disciplinato l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Venezia;

CONSIDERATO: che l'Ordinanza n.150/2009 del 21 dicembre 2009 originariamente emanata dalla Capitaneria di Porto, è stata recepita dall'Autorità di Sistema Portuale MAS con Decreto n. 1298 del 04 aprile 2025;

VISTA la nota del 03 aprile 2026, assunta al protocollo Autorità di Sistema Portuale MAS n. 8524 in pari data e la nota del 22 aprile 2026 assunta al protocollo Autorità di Sistema Portuale MAS n. 10064 con la quale l'impresa Strutture Metalliche S.r.l., con sede in Ormelle (TV), Via Roma 76, Codice Fiscale e Partita IVA 04332120262, nell'ambito dei lavori di recupero strutturale del Ponte Scomenzera, ha presentato richiesta istituzione del senso unico alternato regolato da lanterne semaforiche definendo le date dell'intervento;

RITENUTO opportuno modificare la circolazione stradale nell'aree interessate dalle lavorazioni al fine di garantire la circolazione e l'incolumità pubblica.



IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI;

ORDINA

ARTICOLO 1 – Disciplina della circolazione stradale

Dal giorno di emissione del presente provvedimento al 30 aprile 2026, nell'ambito dei lavori di recupero strutturale del ponte Scomenzera è previsto il restringimento di carreggiata con istituzione del senso unico di marcia alternato, ad unica corsia, gestito da lanterne semaforiche.

A seguito della riduzione delle dimensioni della corsia veicolare, della presenza di personale impegnato nelle lavorazioni a ridosso della corsia percorribile, è posto il limite di velocità di 30 km/h.

Sia durante le operazioni di allestimento degli apprestamenti, sia nel corso dell'intera operatività del cantiere, l'esecutore dei lavori è tenuto a garantire il regolare e sicuro transito veicolare, anche mediante l'impiego di movieri, nonché a provvedere alla delimitazione e messa in sicurezza delle aree di intervento mediante idonea segnaletica stradale temporanea, conforme alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, oltre all'adozione di tutti gli apprestamenti necessari (quali barriere, recinzioni, dispositivi luminosi e ogni altro presidio di sicurezza) atti a garantire la sicurezza della circolazione e del cantiere.

Nell'area di cantiere che verrà predisposta, come individuato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, sono vietati l'accesso, la sosta e la fermata di tutti i veicoli e dei velocipedi fatta eccezione per i mezzi di soccorso, i mezzi e il personale della Società Strutture Metalliche Srl e/o dell'impresa esecutrice delle lavorazioni nonché ai veicoli che, per esigenze operative connesse ai lavori debbano accedere alle aree di cantiere per necessità operative.



ARTICOLO 2 - Prescrizioni per la società istante e/o appaltante

La Strutture Metalliche Srl, il Coordinatore per la sicurezza designato (CSE) o il responsabile ai lavori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è tenuta a rispettare le seguenti disposizioni e condizioni, oltre a quelle stabilite dall'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. nell'autorizzazione citata in premessa:

1. rispettare quanto prescritto dal Titolo IV del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm./ii. in materia di "Cantieri temporanei o mobili";
2. posizionare, preliminarmente all'inizio di qualsiasi operazione, idonea segnaletica in ottemperanza alla normativa vigente richiamata in premessa. L'area di cantiere dovrà essere opportunamente delimitata e segnalata mediante idonea segnaletica stradale temporanea e dovrà essere dotato di lanterne rosse a luce fissa o gialle a luce lampeggiante, come previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione;
3. il restringimento della carreggiata deve essere opportunamente segnalato con cartellonistica temporanea conforme alle normative vigenti sulla sicurezza dei cantieri e sulla circolazione stradale;
4. la presenza dell'area di cantiere, di macchine operatrici, di materiale instabile sulla strada e/o di qualsivoglia altro intralcio all'ordinaria e sicura circolazione veicolare e pedonale dovrà essere opportunamente e tempestivamente segnalata;
5. il personale operante su strada, e nelle prossimità, dovrà essere dotato di idonei dispositivi di protezione individuale ad alta visibilità, conformi alla normativa vigente;
6. la ditta esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale temporanea o preesistente che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;
7. mantenere la segnaletica provvisoria per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;
8. qualora siano presenti macchine operatrici che operano in prossimità della viabilità ordinaria, o mezzi le cui dimensioni possano interferire con la circolazione di veicoli o persone, deve essere prevista la presenza di movieri adeguatamente formati e visibili, incaricati di regolare e segnalare i movimenti delle macchine e di garantire la sicurezza di soggetti terzi in transito lungo la corsia disponibile;
9. l'Impresa esecutrice dei lavori è responsabile della corretta installazione, gestione e manutenzione dell'impianto semaforico temporaneo, nonché della verifica del suo regolare funzionamento per tutta la durata del cantiere. La stessa dovrà garantire il tempestivo intervento in caso di malfunzionamenti, adottando immediatamente le misure necessarie per la sicurezza della circolazione.



ARTICOLO 3 – Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un'ipotesi di illecito diversa e/o più grave, sarà soggetto alle sanzioni previste:

- dal Decreto Legislativo n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni, richiamato in premessa, per quanto riguarda la conduzione di veicoli a motore e/o elettrici;

Inoltre, i trasgressori saranno civilmente responsabili per eventuali danni arrecati a persone e/o beni a seguito della violazione del presente provvedimento.

Si dispone l'obbligo, per chi di competenza, di rispettare e far rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza, che entrerà in vigore immediatamente dopo la sua emanazione.

ARTICOLO 4 – Disposizioni attuative e finali

La presente Ordinanza si applica alle aree in essa descritte.

Viene adottata mediante pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale della scrivente.

La presente Ordinanza ha validità dal giorno di emissione al 30 aprile 2026. Qualora i lavori di cantiere terminassero anticipatamente rispetto alla data prevista, l'Ordinanza decadrà automaticamente con il completamento delle attività e il ripristino delle normali condizioni di viabilità.

Nel caso in cui i lavori proseguano oltre la data di scadenza indicata, sarà cura del soggetto esecutore richiedere tempestivamente una proroga dell'Ordinanza, al fine di garantire la continuità delle misure di regolamentazione del traffico e di sicurezza stradale.

IL DIRETTORE
Direzione Coordinamento Portuale
Dott. Gianandrea Todesco

Allegato; Planimetria area interessata dalle lavorazioni